

Segreto professionale nell'ambito della DAC 6 solo per gli avvocati

Sono i soli professionisti "intermediari" che possono avvalersi del segreto secondo la previsione dell'art. 8-bis ter par. 5 della direttiva 2011/16/UE

/ Stefano COMELLINI

Con la sentenza del 29 luglio, relativa alla causa C-623/22, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha individuato negli **avvocati** i **sol**i professionisti "**intermediari**" che possono avvalersi del segreto professionale secondo la previsione dell'**art. 8-bis ter** par. 5, introdotto dalla direttiva [2018/822/UE](#) (c.d. DAC 6) all'interno della direttiva 2011/16/UE.

La DAC 6 mira a consentire agli Stati membri di proteggere efficacemente la base imponibile nazionale dall'erosione che essa subisce a causa dell'attuazione da parte dei contribuenti di strutture di pianificazione fiscale particolarmente sofisticate. A tal fine, occorre che gli Stati membri ottengano informazioni complete e pertinenti sui **meccanismi fiscali potenzialmente aggressivi** per reagire rapidamente alle pratiche fiscali dannose e rimediare alle lacune per via legislativa o mediante la realizzazione di analisi di rischio adeguate e di verifiche fiscali (Considerando 2). Inoltre, essa ha l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato nazionale contrastando l'elusione ed evasione fiscale interne (Considerando 4 e 8). Per la realizzazione di tali obiettivi, il legislatore dell'Unione ha ritenuto essenziale la **comunicazione obbligatoria** di informazioni sui meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva, mediante comunicazione di informazioni imposte agli **intermediari** (Considerando 6-8).

Pertanto, l'**art. 8-bis ter** della direttiva 2011/16, come modificata dalla DAC 6, non consente agli Stati membri di concedere l'**esenzione** dal procedere a una simile comunicazione a tutti gli intermediari, quali in particolare i consulenti fiscali, i notai, i revisori dei conti, i contabili o i banchieri, purché questi ultimi siano soggetti a **segreto professionale** sulla base del diritto nazionale applicabile, per evitare di mettere in discussione l'efficacia stessa del meccanismo di comunicazione come istituito dal legislatore dell'Unione.

Tuttavia, se per l'avvocato la **tutela rafforzata** degli scambi con il cliente è già garantita dagli **artt. 7 e 47** della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le modalità di tale tutela e, soprattutto, le condizioni e i limiti secondo cui altri professionisti, tenuti al segreto professionale secondo le normative nazionali degli Stati membri, possano, se del caso, avvalersi di una protezione analoga, sono disciplinati dal **diritto nazionale**.

Il tema all'attenzione della Corte si è spostato, quindi, sulla considerazione se ai professionisti, **diversi dagli**

avvocati, che possono rappresentare in giudizio il cliente (si pensi, *in primis*, al dottore commercialista avanti il giudice tributario) sia consentito avvalersi, nella specifica materia, di una **protezione analoga** del segreto professionale (§ 111).

Come già rilevato dalla giurisprudenza della Corte EDU, l'**art. 8** par. 1 della CEDU tutela la riservatezza di ogni scambio di corrispondenza tra individui e concede una protezione rafforzata alle comunicazioni tra avvocato e cliente (Corte EDU [6 dicembre 2012 Michaud c. Francia](#), §§ 117 e 118) per la sua peculiare posizione nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria degli Stati membri nonché per il compito fondamentale che gli è affidato e riconosciuto. È alla luce di tali considerazioni che la Corte ha ritenuto che l'obbligo di notifica, quando è imposto all'avvocato, violi l'**art. 7** della Carta (sentenza 8 dicembre 2022, *Orde van Vlaamse Balies e a.*, causa [C-694/20](#)), perché i soggetti che consultano un avvocato devono ragionevolmente attendersi che le loro comunicazioni rimangano **private e riservate**, tanto riguardo al contenuto quanto all'esistenza (Corte EDU [9 aprile 2019 Altay c. Turchia](#) n. 2, § 49).

Alla luce di tali considerazioni e del particolare ruolo riconosciuto alla professione di avvocato nell'ambito della società e ai fini della buona amministrazione della giustizia, per la Corte occorre considerare che la soluzione elaborata per gli avvocati nella già citata causa C-694/20 può estendersi **solo** alle persone che esercitano le loro attività professionali con uno dei **titoli professionali** menzionati all'**art. 1** par. 2 lett. a) della direttiva 98/5 che, in Italia, corrisponde appunto al (solo) avvocato.

Per quanto riguarda gli altri professionisti che, pur essendo eventualmente abilitati dagli Stati membri ad assicurare la rappresentanza in giudizio, non rispondono alle caratteristiche menzionate (ad esempio, i professori universitari in taluni Stati membri), nulla consente di ritenere l'invalidità dell'**art. 8-bis ter** par. 5 della direttiva 2011/16, come modificata da DAC 6, nei confronti dell'**art. 7** della Carta, in quanto l'obbligo di notifica, qualora sia sostituito dallo Stato membro all'obbligo di comunicazione, comporta che l'esistenza del **rapporto di consulenza** tra l'intermediario notificante e il suo cliente sia portata a **conoscenza** dell'intermediario notificato e, in definitiva, dell'Amministrazione fiscale.